

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 GENNAIO 1983

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Legge quadro sul pubblico impiego »
(1952), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 639, 640, 641 e *passim*
BONIFACIO (DC) 640, 642, 645
COLOMBO Vittorino (V.) (DC), relatore alla
Commissione 640, 641, 642 e *passim*
JANNELLI (PSI) 644, 647
MODICA (PCI) 640, 641, 652 e *passim*
SAPORITO (DC) 640, 642, 645
SCHIETROMA, ministro per la funzione pub-
blica 640, 641, 643 e *passim*
STEFANI (PCI) 646

I lavori hanno inizio alle ore 18,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Legge quadro sul pubblico impiego » (1952), ap-
provato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge. « Legge quadro sul pubblico impie-
go », già approvato dalla Camera dei depu-
tati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella
seduta del 22 dicembre 1982 dopo le repli-
che del relatore e del Ministro.

1^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO SILLN. (18 gennaio 1983)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

TITOLO I

ASSETTO DELLA DISCIPLINA
DEL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.

I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

SAPORITO. Signor Presidente, poichè ci sono delle difficoltà (forse vi è bisogno di un maggiore approfondimento su alcuni articoli — cosa che possiamo fare domani — mentre su altri mi pare pacifico l'orientamento dei Gruppi politici), mi permetterei di proporre l'accantonamento degli articoli 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 14 e 15.

BONIFACIO. L'articolo 10 si collega all'articolo 1.

SAPORITO. Allora anche l'articolo 10 deve essere accantonato. Di conseguenza, chiederei l'approvazione, ovviamente senza emendamenti, dei rimanenti articoli sino al 16.

MODICA. Se è certo che i rimanenti articoli abbiano un senso compiuto, credo non ci siano problemi.

SAPORITO. Certamente, hanno un senso compiuto.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il parere del relatore e del Governo sulla proposta di accantonamento.

COLOMBO VITTORINO (V.), relatore alla Commissione. Sono favorevole.

SCHIETROMA, ministro per la funzione pubblica. Sono favorevole all'accantonamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di accantonamento degli articoli 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 presentata dal senatore Saporito.

È approvata.

Passiamo all'esame degli articoli non accantonati, di cui do lettura:

Art. 4.

(Principi di omogeneizzazione).

Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa.

COLOMBO VITTORINO (V.), relatore alla Commissione. Signor Presidente, prima di procedere alla votazione, vorrei proporre di modificare la rubrica « Principi di omogeneizzazione ». In realtà, nel testo, come tutti possono leggere, si parla anche della perequazione, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa, quindi parlare nella rubrica solo di « omogeneizzazione » mi sembra assolutamente restrittivo.

In secondo luogo, vorrei segnalare l'eventualità di trasferire quest'articolo al titolo II che tratta i « Principi normativi di omogeneità ». Ciò potrebbe esser fatto in sede di coordinamento.

1^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (18 gennaio 1983)

M O D I C A. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha più volte, nel corso della discussione, ribadito la volontà che questo provvedimento sia rapidamente approvato e ha dichiarato la propria disponibilità anche ad approvarlo così com'è, pur con qualche perplessità per quanto riguarda l'articolo 1. Ora, abbiamo anche accettato la proposta dell'accantonamento, convinti che si trattasse di accelerare i tempi dell'approvazione (sempre ammettendo che la legge sia approvata senza modifiche); ma se ci mettiamo sulla strada, imboccata dal relatore Colombo, di fare questo tipo di modifiche formali, di fronte alla necessità di approvare il disegno di legge in tempi brevi, ci mettiamo su una pessima strada.

Quindi, noi siamo assolutamente contrari a queste modifiche proposte dal relatore Colombo e siamo dell'idea di approvare il testo così com'è, compresa la rubrica.

P R E S I D E N T E. Il relatore insiste nella proposta?

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), relatore alla Commissione. No, non insisto perchè evidentemente l'insistere verrebbe interpretato come volontà di ritardare l'approvazione del disegno di legge. Se questa sera avevamo deciso di approvare alcuni articoli riguardo ai quali, a mio parere, sono possibili alcune modifiche e questo viene interpretato diversamente, non posso che rimettermi alla volontà della Commissione.

S C H I E T R O M A, ministro per la funzione pubblica. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo si trova nella posizione di sempre, quella cioè di richiedere l'approvazione del disegno di legge così com'è, con tutto il rispetto che deve al Parlamento, nel senso del rispetto al principio del bicameralismo. La posizione governativa è cioè quella dell'impegno, già preso in precedenza, di arrivare all'approvazione del testo così com'è, ma appunto il rispetto al Parlamento vuole che io assuma un atteggiamento che non sia di totale intransigenza. Comunque, poichè non viene posto in votazione l'emendamento proposto dal

relatore, chiedo l'approvazione dell'articolo 4 senza alcuna modifica.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4

È approvato.

Art. 5.

(*Comparti*).

I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.

Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.

Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), relatore alla Commissione. Devo segnalare un'anomalia presente in quest'articolo. Alcuni colleghi intervenuti nella discussione avevano fatto notare come nel secondo comma si preveda che siano sentite le regioni, mentre al Parlamento viene data una semplice « comunicazione »: si riteneva che questo fosse abbastanza illogico perchè le regioni verrebbero sentite anche a proposito di comparti non specifici e in cui non sono interessate, il che potrebbe anche avere una sua logica, ma nella struttura generale del presen-

1^a COMMISSIONE

58° RIFSOCONTO STEN. (18 gennaio 1983)

te disegno di legge questa mi sembra una contraddizione da non sottovalutare. Mi limito a fare questa osservazione che desidero sia riportata a verbale.

S A P O R I T O . Secondo me, il problema posto dal relatore Colombo è un problema reale, che va visto in un'ottica di raccordo generale per cui abbiamo ritenuto giusto accantonare già altri articoli. Forse, sarebbe opportuno accantonare anche l'articolo 5 ed esaminarlo poi nella visione più generale del complesso degli articoli già accantonati.

B O N I F A C I O . Signor Presidente, credo che chiunque di noi avrebbe da suggerire una serie di emendamenti migliorativi pressochè sul testo di ciascuno degli articoli. Ciò posto, poichè le varie questioni sostanziali, come ha ricordato anche il senatore Modica, riguardano soprattutto l'articolo 1, ogni articolo che si collega al primo dovrebbe essere affrontato successivamente. Sarebbe preferibile invertire la nostra metodologia perchè, se si dovessero apportare veramente delle modifiche agli articoli già accantonati, così da rendere necessario il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati, con maggiore tranquillità si potrebbero approvare anche quegli emendamenti che non alterano la sostanza di altre disposizioni, ma le migliorano. Mi pare invece che stiamo imboccando la logica inversa, cioè quella di guardare al possibile obiettivo dell'approvazione integrale del testo del disegno di legge, senza sapere però a quale risultato ci porterà la discussione sulle questioni essenziali contenute nell'articolo 1 e negli altri ad esso connessi.

Il testo potrebbe essere migliorato, secondo me, se si potessero apportare modifiche alla prima parte del provvedimento; in tal caso si potrebbero, con maggiore tranquillità, apportare modifiche anche agli altri articoli. Se invece continuiamo ad immaginare una probabile approvazione integrale, senza sapere però come andranno le cose in seguito, secondo me seguiamo un metodo del tutto sbagliato e non tale da consentirci una serena riflessione.

M O D I C A . Non sarei d'accordo con quest'osservazione perchè a mio parere, anche ammesso che si arrivi all'approvazione dell'articolo 1 con modificazioni, noi isoleremo quest'articolo (che è veramente di grande rilievo) e concentreremo sulle questioni in esso contenute anche l'attenzione della Camera dei deputati. Ma se noi, dopo aver modificato l'articolo 1, ritenessimo di potere, a « briglia sciolta », mettere le mani sul testo (come potremmo fare perchè non è certo un testo perfetto), restituiremo alla Camera dei deputati una proposta destinata a riaprire in quella sede una discussione senza più limiti.

Ecco perchè, pur se non molto valida, penso che convenga insistere sulla metodologia che abbiamo stabilito per ragioni di necessità. Quindi, pregherei il senatore Saporito di non insistere sulla proposta di accantonare anche l'articolo 5, perchè tale articolo non è assolutamente connesso con l'articolo 1. Si tratta di mettere in rilievo questo « sentite le regioni » previsto in questo articolo, ma comunque penso che si possa approvare il testo così com'è, indipendentemente dal destino dell'articolo 1.

B O N I F A C I O . Signor Presidente, vorrei che si avesse la consapevolezza dell'importanza della riflessione che il senatore Saporito ha fatto su quest'articolo. Non si tratta affatto di una questione formale, ma di un problema veramente al centro di tutta la problematica emergente dal disegno di legge.

In riferimento alle grandi questioni del pubblico impiego (tanto grandi che l'articolo 1 le definisce come appartenenti ad una grande riforma economico-sociale), il Parlamento viene completamente espropriato dei suoi poteri senza poter interferire in tutta la parte che sarà riservata alla contrattazione collettiva. Viene in evidenza il problema della determinazione dei comparti, che ha una rilevanza notevolissima nelle trattative sindacali.

Il senatore Saporito chiedeva che il Parlamento venisse trattato, quanto meno, alla stregua delle regioni e che potesse esprimere il proprio parere e non essere solo destinata-

rio delle comunicazioni. Dobbiamo avere la consapevolezza, onorevoli colleghi, di seguire una logica che può essere estremamente rischiosa. Vedo sempre, nel Parlamento, una garanzia per tutti perchè è nel Parlamento che vi è quella dialettica democratica anche tra maggioranza ed opposizione che alimenta la democrazia.

In gran parte, con questo disegno di legge, mettiamo da parte la riserva di legge e su questo indirizzo in larga misura, anche se con alcuni correttivi, tutti sono d'accordo. Ma proprio nel momento in cui il Parlamento dismette una parte delle sue competenze, a maggior ragione avrebbe interesse — parlo di interesse generale — ad avere la possibilità di interloquire in questa materia. L'articolo 5 è un esempio evidente di come il Parlamento sia sostanzialmente emarginato da essa.

S A P O R I T O . Signor Presidente, per precisare la mia richiesta di accantonamento, vorrei dire che l'articolo 5 è un nodo essenziale di tutta la legge, in quanto introduce, come diceva il senatore Bonifacio, i meccanismi e le procedure della costituzione dei comparti, e, successivamente, anche delle soggettività attive che dovranno poi partecipare alla trattativa una volta definiti i comparti dei singoli appartenenti ai rapporti del pubblico impiego.

Noi non nascondiamo che nel corso della discussione generale sono stati avanzati dei dubbi a proposito di alcune formulazioni relative al modo di definire i comparti. Questa Commissione ha ricevuto anche alcune delegazioni che hanno fatto presenti problemi e perplessità in questo senso; perciò accantonare quest'articolo significa anche offrire un momento di riflessione ulteriore per superare le difficoltà relative al modo in cui l'articolo 5 stabilisce le procedure ed i soggetti che dovranno costituire i comparti. Forse quest'aspetto non ha molta attinenza con l'articolo 1, per quanto riguarda il ruolo delle regioni ed i rapporti con il Parlamento, tuttavia il suo approfondimento mi sembra essenziale perchè, con esso, ci troviamo di fronte ad un nodo cruciale dell'intero disegno di legge. Per questi motivi ritengo auspicabile

accantonare quest'articolo, che è del resto strettamente connesso con l'articolo 6, già accantonato, avendo così modo di approfondire maggiormente le difficoltà emerse nel corso della discussione generale. Mi permetto quindi di sottoporre alla Commissione la proposta di accantonamento dell'articolo 5.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime le sue riserve sul modo di procedere nell'esame di questo disegno di legge; non può tuttavia non dichiararsi d'accordo con le osservazioni testè avanzate sull'articolo 5. È pertanto favorevole alla proposta di accantonare questo articolo.

S C H I E T R O M A , *ministro per la funzione pubblica*. Sul merito della proposta di accantonamento dell'articolo 5 il Governo non si pronuncia. Vorrei però chiedere alla Commissione come si può pensare che il Consiglio dei ministri, il Governo o chiunque altro possa espropriare il Parlamento del suo potere di sindacato, anche se questo non viene espressamente previsto. A mio giudizio quest'articolo si preoccupa di offrire delle garanzie a chi potrebbe realmente venire escluso dal processo decisionale, ma non a coloro, Governo e Parlamento, che istituzionalmente saranno chiamati in prima persona a gestire questa legge. Non mi sembra che si possa concepire che si prendano delle decisioni in questa materia senza che il Governo sia chiamato ad illustrare le proprie posizioni in sede parlamentare.

In una Commissione tanto autorevole come questa credo che si potrebbero avanzare molte osservazioni per migliorare la formulazione del disegno di legge; il problema però, al punto in cui siamo, è quello di verificare se siamo d'accordo con le impostazioni di principio.

Come Ministro per la funzione pubblica sto procedendo nelle trattative contrattuali in corso con una certa difficoltà, perchè le materie oggetto di contrattazione e di riforma si modificano e si arricchiscono continuamente. Mi auguro che, mentre si discute sulla legge quadro per il pubblico impiego, non si verifichino ulteriori erosioni di quelle ma-

1^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (18 gennaio 1983)

terie che devono essere riservate esplicitamente alla legge e che si indichino altresì con estrema chiarezza al Governo quali sono le materie che è autorizzato ad affrontare nel corso della contrattazione. Chiedo scusa per questa dissertazione e mi auguro che essa possa servire a chiarire i termini della nostra discussione.

JANNELLI. A proposito della proposta del senatore Saporito, ritengo che essa debba essere presa in considerazione perchè tutti gli articoli accantonati saranno certamente oggetto di approfondimento, se ci orientiamo per la emendabilità di questo disegno di legge, malgrado da parte sindacale si siano verificate pressioni sui vari Gruppi politici per la tesi opposta. A mio parere, l'articolo 5 è un articolo chiave; il senatore Bonifacio ha messo giustamente in rilievo come, per quanto riguarda le regioni che esprimono un parere ordinatorio (perchè il testo del disegno di legge recita: « sentite le regioni »), debba essere aggiunto « previa comunicazione al Parlamento ». Il nostro Parlamento è un organo flessibile che, ad un certo punto, acquisisce la comunicazione degli accordi raggiunti e delle deliberazioni che il Governo si accinge a porre in atto. Se le regioni possono e devono esprimere un parere obbligatorio, il Parlamento deve necessariamente esserne investito. Sarebbe infatti assurdo che il Parlamento nazionale venisse posto in una posizione di secondo piano da questo disegno di legge. Per questo ritengo che, quanto meno, vada operato un approfondimento. Se infatti dobbiamo apportare degli emendamenti al disegno di legge, dobbiamo mettere in rilievo con esattezza alcune delle grossolanità presenti nel testo approvato dalla Camera dei deputati; se invece non saranno introdotte delle modifiche vorrà dire che la ragione politica avrà prevalso sulla logica.

A mio parere l'articolo 5 è un articolo da accantonare; personalmente non me la sento di approvarlo così come è perchè la sua formulazione non mi convince.

MODICA. Sono contrario alla proposta di accantonamento dell'articolo 5 perchè le argomentazioni espresse in proposito mi sembrano inconsistenti. È ridicolo che una legge attribuisca al Parlamento dei poteri che il Parlamento istituzionalmente già possiede. Che il Parlamento abbia il potere di controllare l'operato del Governo è fuori questione; bisogna però statuire espressamente l'obbligo del Governo di sentire le regioni, perchè altrimenti il Governo non vi sarebbe tenuto. La comunicazione al Parlamento ha il significato di consentirgli di attivare i propri strumenti di controllo, dopodichè il Parlamento sarà messo in grado di operare il suo sindacato, senza bisogno che ciò sia espressamente stabilito dalla legge.

Per queste ragioni il mio Gruppo è contrario alla proposta di accantonamento dell'articolo 5 e favorevole alla sua immediata approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 5 avanzata dal senatore Saporito

È approvata.

L'articolo 5 rimane pertanto accantonato.

Procediamo nell'esame e nella votazione degli articoli non accantonati, di cui do lettura:

Art. 7.

(Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici).

Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previ-

1^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO SEN. (18 gennaio 1983)

denza sociale, da cinque membri rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Al Consiglio dei ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

E approvato.

Art. 8.

(Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni).

Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

Al Consiglio dei ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Al fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.

Su quest'articolo è stato presentato dal senatore Bonifacio un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) » con le seguenti: « da cinque membri dell'Associazione più rappresentativa dei comuni, da quattro membri dell'Associazione più rappresentativa delle province, e da due membri dell'Associazione più rappresentativa delle comunità montane, designati dalle rispettive associazioni ».

BONIFACIO. Il mio, signor Presidente, è un emendamento formale. Il primo comma dell'articolo 8 fa riferimento alle rappresentanze dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), fotografando così la situazione oggi esistente. Ma una legge deve riferirsi all'avvenire e perciò dobbiamo tener conto della possibilità, astrattissima invero, che le associazioni oggi esistenti subiscano dei mutamenti.

A mio avviso è inopportuno menzionare nel disegno di legge i nomi delle associazioni legittimate a fornire i loro rappresentanti alla delegazione di cui parla l'articolo 8. Per questo il mio emendamento propone di sostituire i nomi delle tre associazioni con una dizione generica che tenga conto del fatto che, in futuro, le associazioni esistenti in questo campo potrebbero essere delle altre.

SAPORITO. Vorrei pregare il senatore Bonifacio di non rompere una tradizione in base alla quale — e ricordo la legge n. 382 del 1975 — quando si parla delle associazioni in questo campo ci si riferisce alle associazioni storiche delle autonomie locali, e cioè all'ANCI, all'UPI e alla UNCEM. Non è infatti la prima volta che in una legge si citano queste tre associazioni, anche per non incoraggiare il frazionamento o il moltiplicarsi delle associazioni in questo settore. Per

questa ragione vorrei pregare il senatore Bonifacio di dar conto di quanto è stato riconosciuto anche in altre occasioni e di ritirare il suo emendamento.

S T E F A N I . Anch'io invito il senatore Bonifacio a non insistere, anche se mi rendo conto che le tre associazioni di cui stiamo discutendo non contano sulla totalità delle adesioni dei comuni, delle province e dei comuni delle comunità montane. Bisogna poi considerare che i comuni e le province non hanno l'obbligo di associarsi, e quindi si tratta di associazioni libere. Tuttavia le tre associazioni in questione sono senz'altro le più rappresentative ed ormai, per lunga tradizione, anche le altre associazioni riconoscono che, in materia di contrattazione, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM è sempre stato giustamente riconosciuto il ruolo di assolvere compiti di carattere sindacale.

B O N I F A C I O . Vorrei, signor Presidente, riconoscere innanzitutto che quanto affermano i colleghi che hanno parlato prima di me è esattissimo sul piano storico. Io so e tutti noi sappiamo che, se disponessimo che cinque membri delle associazioni più rappresentative dei comuni componano la delegazione di cui all'articolo 8, sarebbe certamente l'ANCI a fornire i suoi rappresentanti. Il mio emendamento però si riferiva ad una cosa diversa: proprio perchè ci muoviamo in un ambito di libertà di associazione garantito dalla Costituzione, non possiamo cristallizzare nella legge e rendere valida anche per l'avvenire la realtà attuale. Se questo è stato fatto in altre leggi mi chiedo se sia davvero giusto insistere con una metodologia che, a mio avviso, è errata e di cui è semplicissimo verificare l'errore. Infatti, se in futuro si verificasse una scissione in una di queste associazioni, ci troveremmo costretti a modificare la legge. Se invece usassimo ora una dicitura generica, come sempre si usa a proposito di associazioni sindacali, non creeremmo questo pericolo.

Tuttavia, non essendo nelle mie intenzioni che l'emendamento da me presentato sia interpretato come atto di sfiducia nei confronti delle attuali associazioni, accolgo l'invito rivoltomi e lo ritiro.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione. La formulazione dell'articolo 12 si avvicina molto a quella proposta dal senatore Bonifacio con il suo emendamento che è stato poi ritirato. Infatti, mentre all'articolo 8 si citano l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, all'articolo 12 si parla semplicemente di « cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali ». Evidentemente, prima di votare l'articolo 8, sarà opportuno orientarsi verso una formulazione unitaria della dizione dei due articoli.

S C H I E T R O M A , *ministro per la funzione pubblica.* Secondo me è chiaro che l'articolo 12 deve essere interpretato in base all'articolo 8: eventualmente bisognerebbe modificare l'articolo 12 onde evitare dubbi circa l'individuazione delle associazioni. Quindi penso che si debba votare l'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 13.

(Efficacia temporale degli accordi)

Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.

La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

È approvato.

Art. 16.

(Relazione al Parlamento).

Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore

1ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (18 gennaio 1983)

privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro 30 giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.

COLOMBO VITTORINO (V.), relatore alla Commissione. Devo far presente che nello stesso primo comma dell'articolo 16, che si intitola « Relazione al Parlamento », si fa riferimento a due diverse relazioni. Infatti, nel primo periodo del primo comma si parla della relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; nel secondo periodo viceversa ci si riferisce alla relazione che il Governo deve presentare alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. Quest'ultima relazione rientra nell'iter della stipulazione e dell'approvazione dell'ipotesi di accordo di cui all'articolo 6 del testo in esame.

Inoltre devo fare osservare che vi è una coincidenza temporale tra il termine di presentazione di tale relazione ed il termine entro il quale il Consiglio dei ministri autorizza la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo: entrambi di trenta giorni. In sostanza, vi è una contraddizione: il Governo non può, en-

tro il medesimo termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, riferirne alle Commissioni del Parlamento ed autorizzarne la sottoscrizione.

Infine, a mio avviso, è perlomeno incongruente collocare la previsione della relazione alle Commissioni nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 perchè nel successivo secondo comma si parla nuovamente della relazione annuale al Parlamento allegata alla relazione previsionale e programmatica, di cui già al primo periodo del primo comma.

JANNELLI. Effettivamente il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 si ricollega all'articolo 6. Si può dire che la formulazione attuale dell'articolo 16 è veramente disastrosa. Quindi, considerando che l'articolo 6 è stato accantonato, propongo di accantonare anche l'articolo 16 per poi esaminare congiuntamente i due articoli.

COLOMBO VITTORINO (V.), relatore alla Commissione. Sono d'accordo con la proposta del collega Jannelli.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 16 avanzata dal senatore Jannelli.

È approvata.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI